COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
PROVINCIA DI SONDRIO

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 Reg. Delib.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA.

L'anno duemilatredici addì ventinove del mese di aprile alle ore 20.30 nella sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

RISULTANO:

		Pres.	Ass.
BONGIOLATTI PIER LUIGI	SINDACO	si	
DEL DOSSO DONATO		si	
BERTOLATTI SILVIA			si
GUSMERINI MATTEO		si	
BRICALLI GIANNI		si	
SCARAFONI GIANNI		si	
BONGIOLATTI GIANCARLO			si
SALA ORAZIO		si	
DEL DOSSO TIZIANO		si	
MANNI VALTER		si	
BARONA MARCO		si	
ROSSI VINCENZO		si	
CATELOTTI SILVANA		si	
BERTINI SILVIA			si
FUMASONI VALERIO		si	
MAINETTI VITTORIO			si
SPAGNOLATTI LUCA			si
		12	5

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Rina CERRI.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il **Sindaco** illustra l'argomento iscritto al punto n. 4 dell'ordine del giorno, come di seguito riportato: questo è legato al punto precedente all'ordine del giorno ossia al piano regolatore cimiteriale; il Comune di Berbenno aveva normato la polizia mortuaria con delle delibere fatte nell'anno 2005 dove erano state stabilite le tariffe e il funzionamento però non c'era un regolamento vero e proprio che prendesse in considerazione tutte le normative vigenti e disciplinasse le aree cimiteriali, le tombe, i loculi, l'area comune, le tombe private, le tombe di famiglia e le cappelle di famiglia, le lapidi ed eventualmente anche la posa delle ceneri; visto che adesso nei nostri cimiteri abbiamo a disposizione tutte queste entità, sia per le ceneri che i loculi sia le tombe di famiglia ed è prevista la possibilità di realizzare delle tombe di famiglia nel cimitero di Pedemonte e le cappelle, e vi sono già due richieste, abbiamo cercato di inserire in un regolamento tutte le norme inerenti la polizia mortuaria. Abbiamo il parere favorevole dell'ASL che ha visionato il regolamento e non ha avuto niente da eccepire. Apre la discussione sull'argomento.

Consigliere **Fumasoni Valerio**: Solo tre cose: uno, il regolamento parla o non parla di tempi per quanto riguarda le concessioni, sono cambiate rispetto a prima? Due i costi sono cambiati rispetto a prima? Volevo capire fino a che punto si spinge regolamento. Poi c'è una cosa che lambisce queste due cose, cioè la questione della camera mortuaria.

Sindaco: Ti riferisci alla sala del commiato. Allora, per quanto riguarda i tempi l'articolo 24 stabilisce anni 30 per i loculi, 25 per le tombe di famiglia, 99 per le cappelle di famiglia, 25 per gli ossari e le nicchie cinerarie ,10 per la posa di lapide in campo comune, 15 per la posa di lapide a muro, poi possono essere rinnovate per altri vent'anni le tombe di famiglia e i loculi…

Consigliere **Scarafoni Gianni**: No, 20 anni per i loculi mentre tutte le altre concessioni come esistenti attualmente.

Sindaco: 20 anni i loculi 25 le altre. Prima non c'era un regolamento ma c'erano delle delibere. Per quanto riguarda i costi facciamo riferimento alla delibera che è del 2005, che data 11 ottobre 2005 adottata dall'amministrazione Battaglia che aveva stabilito le cifre: i loculi nei sepolcri comunali € 950 per 30 anni, le cellette ossario € 250 per 25 anni, la posa di lapide € 52 per 10 anni, le tombe di famiglia a numero due loculi €. 2.500 per 25 anni e le cappelle per 99 anni € 25.000; queste è stata aggiunta dopo, con un'altra delibera.

Consigliere **Fumasoni Valerio**: Però il regolamento non dice come possono variare i costi.

Sindaco: Dice che i costi vengono demandati alla Giunta.

Consigliere **Fumasoni Valerio**: E' un regolamento che non dice come le tariffe possono essere definite, cioè se la Giunta ritiene di dover far pagare il doppio decide e via, senza che ci sia un'attinenza rispetto al regolamento, cioè i tempi sono chiari ma per i costi mi chiedevo questo, il regolamento dovrebbe sostanzialmente dire come le tariffe vengono definite, qual è il margine eventualmente di variazione.

Sindaco: Per adesso l'idea è quella di non variare queste tariffe per il momento, anche se la delibera è del 2005 per cui sono già passati otto anni, però, per quanto riguarda nostra impostazione è di lasciarle come sono.

Consigliere **Catelotti Silvana**: Si può anche fare che nell'articolo 56 relativo alle tariffe inserire che alla data attuale sono quelle della delibera del 2005.

Sindaco: Un regolamento deve normare quello che succede nel cimitero.

Consigliere **Fumasoni Valerio**: Sì, ma io non voglio mettere le tariffe, io voglio definire nel regolamento come le tariffe vengono stabilite, noi diciamo che costa € 5.000 la tomba, ma non è mica detto che uno salti fuori domani a dire che questa deve costare 10.000 perché nel regolamento che è stato fatto non viene detto sulla base di che cosa vengono stabilite le tariffe. Mi sembra solo una carenza formale.

Sindaco: Le tariffe sono state fatte nel 2005 dando una valutazione in base anche alle tariffe applicate negli altri Comuni vicini, ora bisognerebbe capire, visto che sono trascorsi 8 o 9 anni, se è il caso o meno di adeguare le tariffe con dati ISTST o simili, però ora non mi sembra il caso di inserire nel regolamento se verrà fatto l'aumento in questo o in altro modo, anche perché il regolamento rimane per sempre.

Consigliere **Scarafoni Gianni**: Il regolamento rimane, il discorso della tariffa potrebbe variare per esempio anche in relazione al fatto che ci sono dei campi che sono magari adeguati e altri che non lo sono, e si potrebbe scegliere che un certo settore viene adeguato con un vestibolo e quindi stabilire per quelle tombe di famiglia anziché € 2.500 un prezzo superiore, mentre per le altre, che, come c'è scritto sul regolamento, possono essere comunque rinnovate anche se non sono a norma e per le quali rimane a carico del concessionario la messa norma, un costo inferiore. Quindi come è stato fatto anche in tanti altri regolamenti si può adottare una delibera altrimenti bisognerebbe fare tutta una casistica che va a determinare un costo.

Consigliere **Gusmerini Matteo**: Ad ogni casistica nuova che potrebbe uscire si dovrebbe modificare il regolamento.

Sindaco: Tornando alla domanda su tempi, costi e sala del commiato, per quanto riguarda i costi è competenza della Giunta stabilire i costi, su altri campi e non solo su questo; per quanto riguarda la sala del commiato io ho risentito il Parroco chiedendo la sua opinione su questa cosa, visto che adesso i servizi igienici ci sono visto e che comunque lo spazio ci sarebbe, a dire la verità lui mi ha detto che su questa cosa vorrebbe avere comunque un parere della Curia prima di dire la sua opinione, se è realizzabile e come. Vuole chieder in Curia quali sono i requisiti che ci vogliono, come muoversi, se fare l'intervento la Parrocchia oppure se, come avevamo anche suggerito noi, far fare l'intervento alle ditte di onoranze funebri che operano sul territorio di Berbenno. A questo punto chiederà in Curia per vedere se è un intervento che conviene faccia la Parrocchia o se è meglio che lo dia in gestione alle onoranze funebri; questo non più tardi di oggi a mezzogiorno.

Consigliere **Catelotti Silvana**: Questo è un problema grosso, ve lo diciamo da ormai quattro anni.

Sindaco: Lo sappiamo, prima c'era il problema della carenza dei servizi igienici, ora i servizi igienici ci sono perciò cerchiamo di capire se possa intervenire la Parrocchia direttamente o se si vuole intervenire tramite le ditte di onoranze funebri.

Consigliere **Catelotti Silvana**: Circa gli orari di apertura e chiusura del cimitero c'è un articolo sul regolamento, l'articolo quattro, ma nel nostro cimitero c'è un orario di apertura o è sempre aperto? Poi qui si dice che l'entrata è libera.

Sindaco: Il nostro è sempre aperto.

Assessore **Sala Orazio**: I nostri cancelli sono comunque aperti, vengono chiusi per non far entrare gli animali ma non a chiave.

Sindaco: Nel nostro qui manca la chiusura nella parte centrale dove c'è il passaggio pedonale, sotto c'è la porta.

Consigliere **Fumasoni Valerio**: Sì c'è la porta ma è sempre aperta.

Consigliere **Rossi Vincenzo**: O decidiamo di fare come a Milano che alle sei è chiuso e non entra più nessuno.

Consigliere **Fumasoni Valerio**: Bisognerebbe cercare di chiuderlo perché se no entrano gli animali.

Consigliere **Rossi Vincenzo**: E se arriva una carrozzina?

Consigliere **Fumasoni Valerio**: Ci sarà una soluzione; altrimenti se arriva un cane lupo lo apre ed è sempre il cimitero. Non si può fare un regolamento e lasciare che entrino i cani.

Consigliere **Catelotti Silvana**: Il regolamento è chiaro.

Assessore **Bricalli Gianni**: Diciamo che in America sono più liberi. Quando vedo i film americani vedo queste belle tombe nei prati e vanno lì a discutere ,il morto non crea problemi di sicuro. Sono i vivi che creano i problemi.

Chiusa la discussione viene adottata la seguente deliberazione:

PREMESSO che con diverse deliberazioni della G.C. sono state approvate le disposizioni finalizzate a disciplinare la polizia mortuaria dei Cimiteri comunali (G.C. n. 157/2003, n. 18/2005, n. 139/2005);

RILEVATO:

- che con DPR. n. 285 in data 10.09.1990 è stato approvato il nuovo regolamento nazionale di polizia mortuaria;

- che, in materia, nel tempo sono state emanate diverse disposizioni, tra le quali le seguenti normative:

  - L. 30.03.2001, n. 130 "disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri".
  - L.R. 18.11.2003, n. 22 avente ad oggetto "norme in materia di attività e servizi necroscopici, funerari e cimiteriali";
  - Regolamento regionale 09.11.2004, n. 6 avente ad oggetto"regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali";
  - Regolamento regionale 06.02.2007, n. 1 "modifiche al regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali";

RAVVISATA pertanto la necessità di predisporre ed approvare un Regolamento comunale di polizia mortuaria al fine di raccogliere le varie disposizioni normative succedutesi nel tempo e adattarle alla situazione cimiteriale di questo Ente;

VISTO lo schema di Regolamento comunale di polizia mortuaria, predisposto in proposito dal competente ufficio, composto da n. 56 articoli, allegato al presente atto;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile di Area Tecnica – Settore opere pubbliche e manutenzioni;

VISTI:
- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
- Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
- L. 30.3.2001, n. 130;
- L.R. 18 novembre 2003, n. 22;
- D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254;
- R.R. 9 novembre 2004, n. 6,
- Delibera G.R. Lombardia 21 gennaio 2005, n. 20278.

CON VOTI favorevoli n. 10, astenuti n. 2 (Catelotti Silvana, Fumasoni Valerio), contrari n. 0, resi in forma palese dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto esposte in preambolo e costituenti il fondamento della presente deliberazione.

Di approvare il Regolamento comunale di polizia mortuaria, composto da n. 56 articoli, allegato alla presente deliberazione, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Di pubblicare il regolamento approvato con la presente deliberazione sul sito Web del Comune, ai fini dell'accessibilità di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.

COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
Provincia di Sondrio

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con delibera del C.C. n. 8 del 29.04.2013

INDICE

TITOLO I
DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto
Art. 2 – Definizioni
Art. 3 – Servizi gratuiti e a pagamento
Art. 4 – Atti a disposizione del pubblico
Art. 5 – Istanze al Comune e soggetti interlocutori nei confronti del Comune

TITOLO II
FUNERALI ED ATTIVITA' FUNEBRI

Art. 6 – Feretri
Art. 7 – Servizi funerari a carico del Comune
Art. 8 – Cortei funebri
Art. 9 – Esercizio di attività e di trasporti funebri
Art. 10 – Riti Religiosi

TITOLO III
CIMITERI CIVICI

Art. 11 – Cimiteri
Art. 12 – Reparti speciali del cimitero
Art. 13 – Ammissione nei cimiteri, nei reparti speciali e conservazione o dispersione ceneri
Art. 14 – Operazioni cimiteriali e vigilanza relativa
Art. 15 – Orario di accesso al pubblico
Art. 16 – Comportamento all'interno dei cimiteri
Art. 17 – Riti e commemorazioni funebri
Art. 18 – Realizzazione di epigrafi, monumenti e ornamenti sulle tombe private e nei campi comuni
Art. 19 – Fiori e piante ornamentali
Art. 20 – Disponibilità dei materiali e dei monumenti

TITOLO IV
CAMPI COMUNI

Art. 21 – Inumazione
Art. 22 – Cippi e manufatti

TITOLO V
CONCESSIONI PER SEPOLTURE PRIVATE

Art. 23 – Sepolture private
Art. 24 – Durata delle concessioni
Art. 25 – Modalità di concessione
Art. 26 – Diritto di sepoltura nelle tombe private
Art. 27 – Deposito provvisorio di feretro
Art. 28 – Divisioni e subentri
Art. 29 – Rinuncia a concessioni cimiteriali
Art. 30 – Revoca
Art. 31 – Decadenza
Art. 32 – Provvedimenti conseguenti la decadenza
Art. 33 – Estinzione
Art. 34 – Manutenzione

Art. 35 – Costruzione dell'opera – Termini
Art. 36 - Responsabilità
Art. 37 – Mappa Sepolture private

TITOLO VI
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 38 – Esumazioni ed estumulazioni ordinaria
Art. 39 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
Art. 40 – Esumazioni ed estumulazioni straordinarie
Art. 41 – Oggetti personali rinvenuti
Art. 42 – Rifiuti cimiteriali

TITOLO VII
IMPRESE E LAVORI PRIVATI ALL'INTERNO DEI CIMITERI

Art. 43 – Accesso al cimitero da parte delle imprese private
Art. 44 – Recinzione aree – Materiali di scavo
Art. 45 – Introduzione e deposito materiali
Art. 46 – Orario di lavoro
Art. 47 – Sospensione del lavori in occasione della commemorazione dei defunti
Art. 48 - Vigilanza

TITOLO VIII
PERSONALE ADDETTO AI CMITERI

Art. 49 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri
Art. 50 – Incidenti all'interno dei cimiteri
Art. 51 – Responsabile del cimitero – compiti
Art. 52 – Personale operativo

TITOLO IX
SEPOLTURE DI CITTADINI ILLUSTRI

Art. 53 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

TITOLO X
NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 54 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento
Art. 55 – Situazioni non previste nel presente regolamento e sanzioni finali
Art. 56 – Tariffe

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1
Oggetto

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia dei cadaveri.

ARTICOLO 2
Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri non vi siano evidenti situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque all'interno dei cimiteri nell'espletamento di servizi di cui al presente regolamento o a seguito della posa di oggetti o decorazioni sulle tombe o loculi causi danni a persone o cose del Comune o altrui, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, oltre all'eventuale responsabilità penale.

ARTICOLO 3
Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge o specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- l'uso temporaneo della sala di sosta del cimitero di Berbenno centro, con esclusione del servizio di osservazione e sorveglianza
- il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate
- il servizio funebre per i cadaveri di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato nel successivo articolo 7 del presente regolamento

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite.
4. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 4
Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, un registro delle sepolture cimiteriali che viene compilato dagli addetti in base alla data e ora di entrata dei cadaveri e delle ceneri nel cimitero.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico le bacheche nei cimiteri:

- l'orario di apertura e di chiusura (in ogni cimitero ove previsto)
- l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno
- l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione
- ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico

ARTICOLO 5
Istanze al Comune e soggetti interlocutori nei confronti del Comune

1. Le comunicazioni del Comune nei confronti degli eredi o aventi diritto del defunto, verranno eseguite nei confronti del parente più prossimo come da Codice Civile e, in caso di parità di grado, verrà contattata la persona più anziana anagraficamente.
2. Ogni istanza rivolta ad ottenere servizi cimiteriali (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione: aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombe, cappelle, monumenti, epigrafi ecc., ovvero provvedimenti dell'Amministrazione Comunale nell'ambito disciplinato dal presente Regolamento, dovrà essere indirizzata al Responsabile del Servizio da cui dipendono le attività cimiteriali.
3. La stessa istanza dovrà contenere espressa manleva a favore Comune da ogni e qualsiasi responsabilità.
4. Colui o coloro che sottoscrivono l'istanza dovranno altresì produrre dichiarazione sostitutiva di atto notorio di avere la piena disponibilità del diritto che fa/fanno valere, in proprio od in nome e per conto degli altri aventi diritto.
5. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue e si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.
6. In attuazione dell'art. 3 – comma 1 – lett. b) della legge n. 130/2001 e dell'art. 9 – comma 2 – della legge regionale n. 22/2003, il Comune può stabilire intese con associazioni ed enti che favoriscono la pratica della cremazione, in modo da tenerne conto al momento della registrazione della morte e dei successivi atti di competenza del comune.
7. Per le stesse finalità di cui al comma precedente è possibile per ciascuna persona residente in Berbenno di Valtellina rilasciare apposita dichiarazione innanzi all'ufficiale di stato civile con cui manifesta la propria espressione di volontà in ordine alla cremazione. La dichiarazione è tenuta agli atti del comune e, in caso di decesso, viene messa a disposizione del coniuge o in difetto del parente individuato con le modalità di cui all'art. 3 – comma 1 – lett. b) n. 3 della citata legge n. 130/2001, affinché possa produrre eventuali dichiarazioni successive di segno contrario del defunto o comunque rilasciare apposita dichiarazione in ordine ad una volontà diversa del defunto successiva all'acquisizione da parte dell'ufficiale di stato civile.

TITOLO II
FUNERALI ED ATTIVITA' FUNEBRI

ARTICOLO 6
Feretri

1.Ogni cadavere dovrà essere deposto in una cassa decentemente vestito o avviluppato.
2. La cassa e il feretro dovranno essere conformi alle normative nazionali e regionali vigenti.
3. Per l'identificazione del cadavere contenuto nel feretro, sulla superficie esterna superiore di ogni feretro dovrà essere stabilmente applicata, a cura dei soggetti che effettuano il servizio di trasporto funebre, una piastrina metallica con inciso in modo indelebile il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto e le altre prescrizioni previste dalle normative nazionali e regionali vigenti.

ARTICOLO 7
Servizi funerari a carico del Comune

1. Nel caso in cui gli eredi del defunto dovessero rientrare in situazioni di stato di bisogno, il Comune, su richiesta degli interessati, fornirà gratuitamente la cassa in legno, il trasporto funebre e l'inumazione in campo comune o la cremazione e successiva dispersione delle ceneri nel cinerario comune.
2. Lo stato di bisogno è dichiarato con provvedimento del Responsabile del Servizio sulla scorta della situazione economica degli interessati, secondo i criteri stabiliti per la determinazione dei contributi.
3. Nel caso di manifestato disinteresse allo svolgimento del servizio funebre da parte degli eredi che non rientrano nello stato di bisogno come definito nel comma precedente, il Comune procederà allo svolgimento del servizio funerario, recuperando dagli eredi nelle forme stabilite dalla legge il costo del servizio effettuato secondo le tariffe in vigore.

ARTICOLO 8
Cortei funebri

1. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di legge relative alla Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo del cadavere dal luogo del decesso o dal luogo di osservazione, il tragitto al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
2. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.
3. E' vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre salvo i casi per lasciare il passo all'intervento dei veicoli di pubblica assistenza e sicurezza.
4. Il servizio preposto alle attività cimiteriali comunicherà alla Polizia Locale gli orari ed il percorso del corteo funebre, il quale adotterà gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
5. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Sanitaria o di Pubblica Sicurezza, gli aventi diritto possono richiedere all'ufficio di Stato Civile del Comune l'autorizzazione al trasferimento del cadavere dal luogo di osservazione ad altro luogo di speciali onoranze, abitazione, ecc.. Il predetto trasferimento, fatti salvi i limiti di legge, deve avvenire anteriormente al funerale, in forma privata, senza corteo.
6. In casi eccezionali, previo il nulla osta dell'ASL, il Sindaco potrà autorizzare il trasporto di un cadavere e/o di una salma in sedi particolari al fine di rendere allo stesso, subito dopo la morte, speciali onoranze pubbliche. Nel caso del trasporto di una salma, se effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di attività funebri e cimiteriali, dovrà essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
7. Il cadavere che giunge nel Comune potrà essere direttamente trasportato nel luogo di culto per il rito religioso previo avviso all'Ufficio cimiteriale per la predisposizione dei necessari servizi.
8. La procedura di cui al comma precedente dovrà essere seguita anche nel caso in cui il cadavere venga direttamente trasferito in un cimitero comunale.
9. A richiesta degli interessati l'ufficiale di stato civile rilascerà l'autorizzazione di cui all'art. 74 – comma 2 – del D.P.R. n- 396/2000 anche prima del decorso delle 24 ore previste ma subordinando la produzione di effetti dell'autorizzazione solo dopo che sia trascorso il periodo previsto dalla normativa vigente e nel rispetto di tutte le altre condizioni richieste.
10. Il Dirigente dei Servizi di igiene pubblica dell'ASL vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e dei cadaveri, ne riferisce annualmente al Responsabile comunale del servizio e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.
11. Nel disporre del cadavere e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in quanto o in qualunque modo esso l'abbia espressa. In difetto, i familiari possono disporre secondo il seguente ordine: coniuge o convivente (purché risulti nello stesso nucleo familiare anagrafico), figli, genitori, altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti. L'ordine vale anche per il collocamento di epigrafi (previa comunque l'autorizzazione di cui all'art. 18 del presente regolamento), per esumazioni e trasferimenti.

ARTICOLO 9
Esercizio di attività e di trasporti funebri

1. L'attività e il trasporto funebre nel Comune di Berbenno di Valtellina è svolta dai soggetti di cui all'articolo 8 – comma 2 – della Legge Regionale n.22 del 18.11.2003, e dovrà svolgersi in modo da assicurare il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
2. Il conferimento di incarico o la negoziazione di affari inerenti l'attività funebre non può avvenire all'interno dei cimiteri e delle strutture indicate dalla normativa vigente.
Il Comune, con regolamento, può dettare norme per lo svolgimento dell'attività funebre, senza ulteriori oneri a carico dei soggetti autorizzati a detta attività.
3. Sono funzioni amministrative del Comune, che per gli aspetti igienico sanitari si avvale dell'ASL:

a) l'ordine e la vigilanza sull'attività funebre,

b) la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per esercitare l'attività funebre

c) l'ordine e la vigilanza sul trasporto di salme, di cadaveri, di veneri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e di ossa.

4. Il trasporto di cadavere, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nati morti e prodotti abortivi, parti anatomiche riconoscibili, ossa umane o ceneri è autorizzato secondo la normativa nazionale e regionale vigente tempo per tempo.
5. Le imprese di pompe funebri, in regola con quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale e dal presente regolamento, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto
- fornire feretri e gli accessori relativi
- occuparsi della salma e dei cadaveri
- effettuare il trasporto di salme o dei cadaveri in o da altri comuni
- effettuare il trasporto funebre su incarico del Comune.

6. E' fatto divieto alle imprese:

- di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza
- di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni
- di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.

7. La violazione dei divieti di cui al comma precedente, oltre all'eventuale responsabilità penale, costituisce violazione espressa del presente regolamento sanzionabile ai sensi dell'art. 55 – comma 2.
8. Per tutto quanto qui non disciplinato si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente in tempo per tempo.

ARTICOLO 10
Riti religiosi

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali stabiliti dal presente regolamento.

TITOLO III
CIMITERI CIVICI

ARTICOLO 11
Cimiteri

1. Il Comune provvede al servizio del seppellimento, nei seguenti cimiteri:

- CIMITERO DI BERBENNO CENTRO
- CIMITERO DI PEDEMONTE
- CIMITERO DI MONASTERO

ARTICOLO 12
Reparti speciali del cimitero

1. I cimiteri devono essere dotati di area per campo comune, di ossario comune e di cinerario comune, reparti speciali destinati al seppellimento dei cadaveri indecomposti, inoltre nei cimiteri devono essere previsti reparti per i resti anatomici, dei feti e dei prodotti abortivi avvenuti in struttura sanitaria.
2. Altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità.

ARTICOLO 13
Ammissione nei cimiteri, nei reparti speciali e conservazione o dispersione ceneri

1. Nei cimiteri cittadini, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza, quelle che non avevano nel Comune la residenza per causa di forza maggiore (es. casa di riposo, case di cura, ecc.) e la cui precedente

residenza era nel Comune di Berbenno di Valtellina, o comunque che erano originari del Comune, oppure che abbiano parenti di 1° grado residenti nel Comune o che abbiano manifestato la volontà di essere sepolti nel territorio comunale di Berbenno di Valtellina, secondo la disponibilità al momento della richiesta.
2. Le persone che morte nel Comune non rientrano nei casi stabiliti al comma 1 del presente articolo possono essere sepolte nei campi comuni o se cremate in cellette cinerarie o disperse in cinerario comune, ove presente.
3. I cadaveri destinati ai campi comuni, a scelta dei familiari, devono essere seppelliti, di massima, nel cimitero sito nell'ambito territoriale dell'ultima residenza anagrafica del defunto.
4. La deroga a quanto prescritto nel primo comma del presente articolo è autorizzata dal Responsabile del Servizio competente, tenendo conto dei motivi addotti ed in relazione alle disposizioni di servizio e della capienza dei cimiteri.
5. Per la destinazione dei cadaveri come sopra indicato si dovrà tenere conto del disposto dell'art. 8 – ultimo comma – del presente regolamento.
6. Sempre ai fini della sepoltura in campo comune, il Comune si riserva di rivedere l'ambito territoriale del bacino di utenza dei cimiteri in cui venissero a crearsi particolari situazioni, derivanti dalla rispettiva durata del turno di inumazione.
7. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo di morte, sono parimenti ricevuti i cadaveri delle persone che risultino in vita essere state concessionarie nel cimitero di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali, le ceneri, i nati morti e i prodotti del concepimento delle persone sopra indicate.
8. Per quanto concerne la cremazione, conservazione o dispersione delle relative ceneri si fa rinvio alla normativa nazionale e regionale vigente.

ARTICOLO 14
Operazioni cimiteriali e vigilanza relativa

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo quanto disposto dalle normative nazionali.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco o delegati (Responsabili di area).
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione previste dalla normativa vigente.
4. Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Responsabile del Servizio i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
5. All'Ufficio Tecnico Comunale compete la vigilanza sui lavori di carattere edilizio nonché competono gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle opere, sugli impianti e sul materiale in genere di proprietà o competenza del comune e sulla sorveglianza delle medesime attività svolte dai privati.
6. Le attività di polizia interna sono di competenza della polizia locale.

ARTICOLO 15
Orario di accesso al pubblico

1. L'accesso del pubblico nei cimiteri comunali è libero, salvo diversa disposizione secondo le indicazioni della Giunta Comunale.

ARTICOLO 16
Comportamento all'interno dei cimiteri

1. E' vietato l'ingresso nei Cimiteri:

a) ai ragazzi di età inferiore ai 12 anni che non sono accompagnati da persone adulte;
b) alle persone in palese stato di intossicazione da alcool o sostanze psicotrope
c) alle persone vestite in modo indecoroso, insufficiente e sconveniente e che comunque manifestino un comportamento in contrasto con l'ambiente del cimitero
d) ai veicoli a motore e non di qualsiasi genere eccettuati i casi nei quali essi debbano svolgere servizi interni nei cimiteri avendone ricevuta preventiva autorizzazione dal Responsabile del servizio.

2. Le persone con ridotta capacità motoria sono autorizzate ad accedervi con l'apposita carrozzella in loro dotazione o in casi eccezionali per ragioni oggettive di particolare gravità e irripetibili con veicolo a motore previo autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio.

3. E' vietato introdurre nel cimitero cani od altri animali, ceste, valige, contenitori voluminosi di qualsiasi specie, salvo il caso in cui, previa autorizzazione preventiva del personale cimiteriale, essi contengano oggetti da collocare sulle tombe; è altresì vietato svolgere all'interno del cimitero attività commerciali di qualsiasi tipo da parte dei privati e attività di questua.
4. E' altresì vietato all'interno del cimitero fare uso di scale o altre attrezzature diverse da quelle messe a disposizione dal comune, ed utilizzare le stesse in modo non conforme alle comuni regole della prudenza.
5. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, correre
b) entrare con animali, biciclette, motocicli o altri veicoli a motore non autorizzati
c) introdurre oggetti irriverenti
d) rimuovere dalle tombe altrui o dal deposito corone, fiori, piantine, ornamenti, nonché rimuovere dalle tombe senza preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio lapidi ed oggetti decorativi
e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio
f) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sulle tombe e insudiciare
g) appendere sulle tombe indumenti od altri oggetti
h) calpestare e danneggiare le aiuole, alberi e giardini
scrivere sulle lapidi o sui muri, sporcare i monumenti
j) avvicinare i visitatori con l'offerta di servizi e di oggetti, contrattare, accettare ordinazioni, ricevere denaro, distribuire carte e volantini di ogni sorta intendendosi che tali divieti devono essere estesi anche al personale dei cimiteri, alle imprese e a quanti svolgano attività nei cimiteri
k) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta d'uso
l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni
m) assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di cadaveri da parte di persone non preventivamente autorizzate dal Responsabile del servizio

6. Chiunque violasse le norme di cui sopra o tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto del cimitero, o dalla Polizia Locale del Comune, identificato ed espulso dal cimitero oltre all'applicazione di una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro.

ARTICOLO 17
Riti e commemorazioni funebri

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti dandone preventivo avviso al Responsabile del Servizio con un anticipo di almeno due giorni lavorativi.
2. Gli Enti e le Associazioni che intendano promuovere cortei ed altre cerimonie commemorative nei Cimiteri, dovranno chiederne per iscritto autorizzazione all'Amministrazione Comunale almeno cinque giorni prima della data fissata per la manifestazione.
3. Le iniziative di cui ai commi precedenti sono soggette alle seguenti regole:

a) non possono essere promosse da associazioni o movimenti, da enti o formazioni similari, che siano stati disciolti per legge
b) devono svolgersi in modalità tali da non violare le leggi dello Stato.

ARTICOLO 18
Realizzazione di epigrafi, monumenti e ornamenti sulle tombe private e nei campi comuni

1. Sulle tombe private e su quelle nei campi comuni possono essere poste lapidi, monumenti, ricordi, simboli, secondo le seguenti prescrizioni:

dimensioni massime dell'intera opera:

- per campi comuni: nel caso di posa di tomba dovrà essere prevista un'area che permetta l'infiltrazione di acqua e aria al fine di consentire la mineralizzazione della salma

- per tombe di famiglia: Lunghezza cm. 200
  Larghezza cm. 80
  Spessore lastra cm 5
  Altezza cordolo cm. 14 – altezza totale 19 cm (14+5)
  Altezza massima lapide sopra la lastra cm.10 (da posizionarsi esclusivamente in testa al monumento)
  E'facoltà del Comune ammettere altre tipologie di lapidi previa presentazione di apposito rendering.
- posa lapidi a muro (dimensioni per un nominativo): cm. 40x25

Le previsioni per eventuali tombe aventi misure irregolari verranno stabilite di volta in volta di concerto con il Responsabile dei servizi cimiteriali, tenuto conto dei parametri di cui sopra e dei camminamenti da assicurare tra una tomba e l'altra.

2. La posa in opera di monumenti e lapidi, sia nei campi comuni che nelle tombe per sepolture private, e le variazioni di opere già realizzate è subordinata all'approvazione da parte del Responsabile del settore di competenza del cimitero al quale va presentata domanda correlata del disegno quotato del manufatto con tutte le indicazioni relative alle prescrizioni del presente regolamento. La posa deve essere fatta da ditte specializzate nel settore e autorizzate dal Comune a svolgere lavori all'interno dei cimiteri.

3. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del servizio.

4. Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile del servizio e dovrà contenere le generalità del defunto scritte in caratteri latini. A tal fine i familiari o chi per essi devono presentare domanda all'ufficio di cui sopra. Le domande relative ad epigrafi in lingua diversa da quella italiana, dovranno essere accompagnate da dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente la traduzione in italiano del testo dell'epigrafe.

5. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

6. Verranno rimosse le epigrafi non rispondenti all'autorizzazione rilasciata o non autorizzate.

7. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 5 e nell'art. 8 ultimo comma del presente regolamento.

8. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego come portafiori di barattoli di recupero.

9. E' vietato apporre su lapidi e monumenti nominativi e fotografie di defunti che trovano sepoltura in altro luogo all'interno dello stesso cimitero o di altro cimitero comunale.

10. Si consente il collocamento di fotografie, purché eseguite in modo da garantirne la buona conservazione nel tempo.

11. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate. Saranno tolti d'ufficio comunque tutte le realizzazione e manufatti che non sono conformi alle caratteristiche di cui al presente regolamento divenendo questi di proprietà comunale senza corresponsione di alcun indennizzo.

12. Il Responsabile del servizio disporrà l'abbattimento di tutte le strutture non conformi e il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura o che n qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

13. I provvedimenti d'ufficio di cui al presente articolo verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata nelle bacheche dei cimiteri o all'Albo comunale per giorni 15, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro; nel caso di intervento diretto da parte del Comune e/o suo incaricato, le spese relative per le demolizioni e per lo smaltimento degli oggetti di cui al comma precedente verranno addebitate ai titolari al costo sostenuto dal Comune.

14. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti dall'art. 20 del presente regolamento.

ARTICOLO 19
Fiori e piante ornamentali

1. E' consentito il collocamento di piante e fiori, avendo però cura che non invadano con le fronde le tombe o i passaggi attigui.

2. I fiori freschi avvizziti dovranno essere tolti dal titolare della sepoltura. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenute con deplorevole trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il comune disporrà la loro rimozione con addebito ai titolare delle spese sostenute.

3. Nei loculi singoli e negli ossari e cinerari è assolutamente vietato depositare fiori e lumini per terra, i lumini a cera e i fiori possono essere posati solo sull'apposita mensola.
Nei loculi singoli e negli ossari e cinerari è vietata l'apposizione di fotografie diverse da quella della salma/ceneri/resti ivi tumulati. In caso di inosservanza della presente disposizione le fotografie verranno tolte d'ufficio.
4. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente articolo il Comune provvederà, previa diffida ad adempiere, alla rimozione e distruzione dei materiali non conformi con addebito ai titolari delle relative spese.

ARTICOLO 20
Disponibilità dei materiali e dei monumenti

1. I monumenti sulle sepolture comuni o private, le loro decorazioni, le opere d'arte e di pregio e loro accessori, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati per iscritto da chi dimostri di averne titolo entro 10 giorni (data del protocollo del Comune) antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune senza corresponsione di alcun indennizzo. I materiali di cui sopra possono essere reclamati dagli aventi titolo se ricollocati nell'ambito di un cimitero comunale su una tomba del richiedente o di un proprio congiunto entro i limiti di parentela di cui all'art. 26 del presente regolamento.
2. In caso di conflitto nelle richieste fra gli aventi diritto l'assegnazione del monumento e degli accessori ornamentali avverrà per estrazione.
3. Nel caso di materiale reclamato dagli aventi diritto, questi, previa autorizzazione da parte del Responsabile del servizio, dovranno provvedere a loro spese allo smontaggio, trasporto e rimontaggio entro e non oltre il giorno antecedente l'esumazione o la scadenza della concessione, in caso contrario il Comune procederà alla rimozione del materiale divenendone proprietario.
4. Per il materiale di tombe private proveniente da concessioni scadute o decadute e divenuto di proprietà del Comune, costituisce priorità d'acquisto da parte del concessionario subentrante. Il prelievo del monumento da parte del nuovo concessionario è subordinato all'utilizzo dello stesso sulla medesima area ed al pagamento al Comune, in aggiunta alla tariffa della concessione, di un importo paria al 70% del valore di mercato di un monumento simile nuovo.
5. Il restante materiale divenuto di proprietà del Comune, su decisione del Responsabile competente, custodito in luogo idoneo, verrà alienato secondo le procedure comunali o nel caso di materiale non riutilizzabile, verrà reso anonimo e conferito nelle discariche autorizzate.
6. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
7. E' vietato il deposito nel cimitero, a qualsiasi titolo, di materiale privato.
8. Le opere aventi valore artistico o storico segnalate dalla Sovrintendenza alle Belle Arti non possono essere alienate e se divenute di proprietà del Comune, queste senza modifica alcuna possono essere date in concessione con la tomba sottostante e con una tariffa, in aggiunta a quella di concessione della sepoltura, stabilita all'uopo, oppure spostate e conservate in luogo idoneo. Ogni spostamento di tali opere è soggetto a nulla osta della Sovrintendenza alle Belle Arti.

TITOLO IV
CAMPI COMUNI

ARTICOLO 21
Inumazione

1. Le sepolture per inumazione in campo comune hanno durata di anni 10 dal giorno del seppellimento, sono assegnate secondo l'ordine stabilito dall'Ufficio Tecnico Comunale. L'operazione di inumazione, ed esumazione dell'area non è soggetta a tariffa, (ad esclusione della posa lapide).

ARTICOLO 22
Cippi e manufatti

1. Ogni fossa nei campi comuni ad inumazione deve essere contraddistinta da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici.

2. Sul cippo saranno indicati nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto ed eventuale segno distintivo della religione di appartenenza (croce, stella di Davide, ecc.) se richiesto dagli aventi diritto.
3. A richiesta dei privati e nell'ambito di quanto previsto dall'art. 18 del presente regolamento, può essere autorizzata dal Comune l'installazione di un copritomba e/o di una lapide, previo pagamento del corrispettivo in tariffa per i costi di distruzione e smaltimento materiali all'atto della futura esumazione. Sulla lapide dovrà obbligatoriamente essere riportato il numero della sepoltura.
4. Non è autorizzato l'uso di calcestruzzo per l'installazione delle lapidi e dei copritomba, fatta eccezione per i manufatti prefabbricati, nonché l'installazione di qualsiasi manufatto che non permetta di avere sull'area della tomba (calcolata su una dimensione di m. 2,2 x 0,8 circoscritta al manufatto) una superficie di mq. 0,9 impermeabile all'aria e all'acqua. L'opera abusiva verrà rimossa d'ufficio, con addebito del costo sostenuto a carico dei titolati della tomba; i materiali rimossi verranno distrutti.
5. La manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, delle tombe e dei monumenti sono interamente a carico dei richiedenti o loro aventi causa.
6. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede, previa diffida ai parenti più stretti superstiti del defunto, limitando la ricerca ai parenti residenti nel Comune di Berbenno di Valtellina, se del caso, alla rimozione del monumento.

TITOLO V
Concessioni per sepolture private

ARTICOLO 23
Sepolture private

1. Sono definite "sepolture private" le aree e le sepolture all'interno del cimitero date in concessione a tempo determinato a privati:

1) per la tumulazione in loculi dei cadaveri di cittadini che, ovunque deceduti, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza, quelli che non avevano nel Comune la residenza per causa di forza maggiore (es. casa di riposo, case di cura, ecc.) e la cui precedente residenza era nel Comune di Berbenno di Valtellina, oppure quelli che abbiano parenti di I° grado residenti nel Comune di Berbenno di Valtellina
2) per la tumulazione dei cadaveri in tombe di famiglia o in cappelle di famiglia. La concessione è data a soli cittadini residenti nel Comune di Berbenno di Valtellina. E' altresì permesso il subentro al coniuge non legalmente separato e agli eredi legittimi entro il I° grado di parentela diretta, ovunque residenti, a seguito di morte del concessionario.
3) per inumazione dei cadaveri in terra. La concessione è data nel precedente punto 2.

2. Le concessioni in uso riguardano:

a) sepolture individuali (loculi, ossari, nicchie per urne cinerarie)
b) sepolture per famiglie e collettività (tombe in terra o con loculi, oppure cappelle di famiglia).

3. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
5. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'uso di concessione deve indicare:

- la/e persona/e concessionaria/e o, nel caso di Enti e collettività, il loro legale rappresentante pro tempore
- codice fiscale del concessionario
- la natura della concessione e la sua identificazione
- il numero di posti feretro per la quale la concessione è rilasciata
- la durata e l'indicazione della decorrenza della concessione, che coincide con la data della ricevuta di pagamento della concessione stessa o della prima sepoltura se antecedente; per i rinnovi la decorrenza coincide con il giorno seguente la scadenza del contratto preesistente
- nel caso di più concessionari di tombe a più posti, su richiesta dei concessionari stessi, si può procedere alla definizione di quote intere di posti per ciascun concessionario
- l'elenco degli aventi diritto alla tumulazione

- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca

6. E' fatto obbligo a tutti coloro che siano titolari di concessioni cimiteriali, di notificare a mezzo lettera raccomandata all'Ufficio Tecnico del Comune di Berbenno di Valtellina, il domicilio e tutte le eventuali variazioni, a cui dovranno essere inviate le comunicazioni comunali inerenti la concessione. In mancanza delle notifiche di cui sopra o errate segnalazioni, il Comune esporrà all'albo comunale e cimiteriale per giorni 20 la comunicazione, trascorsi i quali senza comunicazioni diverse da parte del concessionario il comune è autorizzato a procedere d'ufficio ivi compreso l'inizio del procedimento di revoca della concessione.

7. I residenti all'estero devono eleggere domicilio in Comune di Berbenno di Valtellina notificando detta elezione ad ogni eventuale variazione all'Ufficio tecnico Comunale.

ARTICOLO 24
Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato per un periodo di:

a) anni 30 per i loculi
b) anni 25 per le tombe di famiglia
c) anni 99 per le cappelle di famiglia
d) anni 25 per gli ossari e le nicchie cinerarie
e) anni 10 per posa lapidi in campo comune e a muro

2. Allo scadere del termine la concessione si estingue. E' prevista la facoltà di concedere rinnovi (con stipula di nuovo contratto), per una sola volta dalla data della prima scadenza del contratto e tenuto conto delle esigenze generali del cimitero, dello stato della sepoltura, per le concessioni di cui al punto a) per una durata massima di anni 20 (venti), previo pagamento della relativa tariffa.

Per le concessioni di cui al punto b), c), d), e) è previsto il rinnovo pari a quelli della durata originaria con stipula di nuovo contratto e previo pagamento delle tariffe in vigore

I rinnovi delle concessioni sono fatti solo a scadenza delle stesse.

3. Il titolare della concessione può chiederne anche la proroga ma il Comune si riserva di accogliere la domanda in considerazione dell'andamento delle sepolture e delle necessità per nuove sepolture. In caso di accoglimento della proroga il costo sarà proporzionato secondo la tariffa vigente al momento della proroga e al numero di anni della concessione. Stante il carattere di natura sanitaria, tale norma è applicata a tutti i contratti già stipulati alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. Viene inoltre data la possibilità del rinnovo della concessione o proroga della stessa, per gli anni mancanti al raggiungimento dei 20 anni di permanenza nella tomba di cadaveri tumulati fino all'anno 2004, anche se la tomba non risulta essere a norma con quanto stabilito dall'art. 16 comma 4 del regolamento regionale n. 6/2004 fermo restando comunque l'obbligo della messa a norma al momento di tumulazioni successive.

5. Gli oneri della messa a norma dei manufatti per sepolture (es. tombe di famiglia a due loculi) nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4 sono a carico del concessionario.

6. Per quanto riguarda le concessioni perpetue in essere le stesse, ai sensi dell'art. 25 – comma 1 – del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6 e s.m.i, .risultano essere di durata massima di 99 anni dalla data di entrata in vigore del predetto Regolamento.

7. La posa di lapidi a muro è consentita, previo il versamento delle relative tariffe e lo spazio disponibile, in ciascun cimitero.

ARTICOLO 25
Modalità di concessione

1. La sepoltura in loculo di cui alla lettera a) dell'art. 24 del presente regolamento, può essere concessa solo in presenza del cadavere, fatta eccezione nel caso in cui il richiedente abbia compiuto almeno 70 anni e/o avvicinamento tra salme di persone legate da vincoli di parentela e secondo la disponibilità. In tale caso la concessione è nominativa e non cedibile a eredi e/o a terzi e la durata della concessione si ha al momento della sottoscrizione della relativa scrittura privata con versamento delle relative tariffe di concessione. I posti sono assegnati secondo l'ordine stabilito dall'Ufficio Tecnico Comunale (per tutte le tipologie di sepolture di cui al punto 1 nonché per la posa lapidi a muro)

2. La concessione in uso delle sepolture di cui alle lettere a) e b) dell'art. 24 del presente regolamento sono

concesse solo per il deposito del cadavere o dei resti dei defunti per le quali si è ottenuta la concessione; in caso di rimozione del cadavere o dei resti del defunto, su richiesta degli aventi diritto, la concessione sarà retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

3. E' di competenza del Comune la fornitura della lastra di chiusura per i loculi, le cellette ossario e quelle cinerarie.
4. Non può essere data una nuova concessione se:
   a) il manufatto non è in regola con la normativa vigente o con il piano regolatore cimiteriale
   b) i richiedenti sono già titolari di altra concessione, salvo il caso che la tomba della concessione in corso non sia utilizzabile in quanto satura; in tal caso nella concessione più vecchia non possono più essere tumulati o inumati cadaveri del richiedente o suoi eredi fino alla sua scadenza o decadenza.

5. Per tomba satura è da intendersi quella in cui i cadaveri contenuti non possono essere ridotti in resti.
6. Il richiedente della nuova concessione e i suoi eredi decadono automaticamente dalla titolarità della vecchia concessione in caso di mancato rinnovo.
7. All'atto della richiesta di nuova concessione e o di rinnovo, i soggetti richiedenti dovranno dichiarare, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di non essere titolari di altra concessione ovvero di essere titolari di concessione non utilizzabile, in quanto i posti disponibili sono saturi.
8. In caso di dichiarazione mendace, fatto salvo quanto previsto dalla legge, la nuova concessione decade automaticamente e gli eventuali cadaveri in essa contenuti saranno traslati nella vecchia concessione, se possibile, oppure in assenza di indicazioni da parte degli aventi diritto, entro 15 giorni dall'apposita comunicazione da parte del Servizio Cimiteriale, saranno inumati in campo comune o avviati a cremazione, addebitando al concessionario le spese dell'operazione per le inumazioni o cremazioni, come stabilito in tariffa.
9. Nel caso in cui all'entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti che risultano essere titolari di più concessioni dovranno optare per una sola, per le restanti concessioni dovrà essere indicato un nuovo intestatario con voltura del contratto di concessione.
10. L'amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità verso il concessionario per qualsiasi atto (danneggiamenti di accessori del monumento o parti di esso, furti ecc.) e/o distruzione in tutto o in parte dell'area stessa commesso sull'area data in concessione da persone o ditte estranee ai servizi cimiteriali e comunque per qualunque causa fortuita o di forza maggiore.
11. Nei loculi e tombe di famiglia a due loculi è possibile tumulare una o più urne cinerarie o resti, secondo la disponibilità della sepoltura. Resta inteso che la durata della concessione è quella del contratto principale.

ARTICOLO 26
Diritto di sepoltura nelle tombe private

1. Tutte le sepolture private sono destinate ad accogliere uno o più cadaveri, o resti di cadavere o ceneri, di famiglia o comunità.
2. Il diritto di occupare una tomba privata è riservato esclusivamente al concessionario ed alle persone indicate, su richiesta del concessionario stesso, nell'atto di concessione.
3. Al di fuori dei sopra riportati casi di esplicita indicazione fatta dal concessionario nella richiesta di concessione o successivamente con addendum dello stesso al contratto di concessione, non saranno ammesse nelle tombe date in concessione cadaveri di persone estranee alla famiglia o alla comunità del concessionario.
4. Qualora il concessionario non si sia avvalso della facoltà di cui sopra, avranno diritto alla tumulazione nella stessa sepoltura, purché la tomba sia a più posti, le persone di seguito elencate:

a) gli appartenenti alla famiglia anagrafica del concessionario al momento della morte dello stesso e il suo coniuge purché non legalmente separato. Avranno altresì diritto alla tumulazione nella tomba di famiglia, purché autorizzati per iscritto dal concessionario, i seguenti parenti:

b) i discendenti del concessionario ed i rispettivi coniugi, senza limiti di grado

c) gli ascendenti del concessionario e del coniuge o del convivente (se iscritto nel medesimo stato di famiglia), senza limiti di grado

d) i collaterali del concessionario fino al 2° grado e rispettivi coniugi

I diritti e gli obblighi inerenti le concessioni saranno trasmissibili in linea retta per successione juri sanguinis e in mancanza di tale titolo, juri hereditatis. I trapassi per successione dovranno essere comprovati con atti regolari a cui risultano le successioni stesse. Se la successione è testamentaria sarà richiesto estratto dell'atto di testamento. Se i titolari per successione saranno più d'uno dovranno, entro l'anno, designare uno fra essi

che assuma verso il Comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti la concessione, ferma restando la responsabilità solidale di tutti gli eredi.
5. Il numero dei cadaveri aventi diritto alla tumulazione nelle tombe a più posti e nelle tombe di famiglia o per comunità, dovrà risultare dall'atto amministrativo con il quale il Comune ha operato la relativa concessione cimiteriale e dalla ricevuta di pagamento della concessione stessa.
6. Le casse speciali contenenti i resti e le urne cinerarie sono considerate, compatibilmente con lo spazio disponibile, in aggiunta ai numeri di posti cadavere.
7. Non può essere considerato come spazio disponibile il vestibolo annesso alla tomba, nel quale è vietata la deposizione di qualsiasi oggetto.
8. Nel caso di contitolarità della concessione di tomba privata e nel caso di cui al punto a) del presente articolo, salvo diverse disposizioni contenute nel contratto di concessione, il diritto al seppellimento è dato dall'ordine di premorienza.
9. Per ogni sepoltura in tomba privata è comunque indispensabile il consenso di tutti i concessionari, espresso anche dal richiedente la sepoltura come da art. 5 del presente regolamento, qualora ve ne siano più d'uno, salvo diversa disposizione contenuta nel contratto di concessione.
10. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile a terzi. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
11. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanza e lo stato delle opere e delle aree attigue delle quali il Comune può disporre per esigenza del Cimitero.
12. Le controversie fra titolari di diritti di sepoltura sono di competenza del giudice.

ARTICOLO 27
Deposito provvisorio di feretro

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa nel caso in cui debbano essere effettuati lavori di ripristino di tombe private
3. La durata del deposito provvisorio è fissata in un periodo massimo di 18 mesi.
4. Il calcolo di utilizzo è calcolato in trimestri, pagati anticipatamente, a partire dal giorno dell'effettiva tumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
5. Scaduto il termine senza che gli eredi abbiano provveduto a dare disposizioni per l'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, previa diffida, si provvederà d'ufficio ad inumare il cadavere in campo comune o avviarlo a cremazione, addebitando agli eredi le spese inerenti l'operazione. Tale cadavere, una volta inumato, non potrà essere esumato, fino allo scadere del periodo prescritto di anni 10.

ARTICOLO 28
Divisione e subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa, i cui termini dovranno essere specificati nel contratto di concessione, e se successivo alla sua emissione, con un addendum allo stesso e controfirmata da tutti gli aventi diritto.
2. I concessionari possono dichiarare, tramite lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno o tramite sottoscrizione della stessa lettera nei termini di legge e consegnata a mano all'Ufficio Tecnico Comunale, la loro irrevocabile rinuncia alla concessione. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento dei diritti da parte dei rimanenti concessionari, qualora i Concessionari siano più d'uno.
3. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
4. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
5. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione, secondo le regole stabilite dalle norme sull'eredità, sono tenuti a darne comunicazione, a mezzo lettera raccomandata, all'ufficio cimiteriale del Comune entro 30 giorni dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto, procedendo ed applicando come previsto negli ultimi due capoversi dell'art. 23 del presente regolamento. In mancanza di tale comunicazione verrà assegnato un

successore d'ufficio, prendendo in considerazione le persone che hanno effettuato il pagamento delle bollette relative al decesso del concessionario, purché gli stessi siano discendenti diritti o eredi.
6. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che rientrano nei limiti di parentela per la tumulazione nella sepoltura di famiglia di cui all'art. 26 del presente regolamento, o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Ente o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura. La sepoltura di famiglia estinta retrocederà al Comune trascorsi anni 25 dall'ultima sepoltura, fatto salvo quanto previsto dall'art. 30 (revoca) e all'art. 31 (decadenza) di questo regolamento.

ARTICOLO 29
Rinuncia a concessioni cimiteriali

1. La concessione di sepolture private (tombe, loculi, cappelle di famiglia, cellette ossario e cinerarie ecc.) non può essere oggetto di trasferimento tra privati.
2. La rinuncia (retrocessione) non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
3. E' in facoltà del Comune di consentire la retrocessione di sepolture private.
4. Salvo il caso di presenza di richieste di concessioni superiori rispetto alle disponibilità e con cadaveri in deposito, non è consentita la retrocessione di concessione la cui scadenza risulta essere entro i prossimi 5 anni.
5. Ferma restando la facoltà di cui ai precedenti commi, la retrocessione di sepolture private già concesse e per le quali possa essere riconosciuto un rimborso è possibile quando si trasferisca il cadavere in altra tomba all'uopo avuta in concessione e di tipo e di valore pari o superiore a quello stabilito dalla tariffa per la sepoltura da retrocedere.
6. La quota di rimborso per le retrocessioni di sepolture temporanee novantanovennali, sarà proporzionata al numero N degli anni restanti per giungere al termine della concessione. Il computo di detta quota verrà operato mediante la somma di novantanovesimi, corrispondente al numero N dei detti anni restanti, sulla base della tariffa in vigore decurtata del 10% (90% tariffa in vigore x N/novantesimi); l'importo del rimborso non potrà comunque superare l'importo già pagato come tariffa al momento della concessione originaria.
7. Le frazioni di anno saranno computate, per eccesso o per difetto, se rispettivamente superiori o inferiori a sei mesi.
8. Per la retrocessione di sepolture non è dovuto il rimborso dell'intera tariffa pagata, a condizione che l'istanza di retrocessione o di rimborso sia presentata entro trenta giorni dalla data di emissione della relativa ricevuta di pagamento e venga data altra sistemazione al cadavere o ai resti di cadavere.
9. Qualora il valore della tariffa di concessione per sepoltura privata retrocessa risultasse superiore a quello della nuova concessione, non avrà luogo il rimborso della differenza, alla quale il richiedente dovrà dichiarare di rinunciare.
10. Nel caso di spostamento delle spoglie di un congiunto effettuato entro un anno dalla data di tumulazione o dal rinnovo della concessione non si rende necessaria né la sottoscrizione di un nuovo contratto né il pagamento della tariffa cimiteriale, salvo per quanto riguarda le spese per la sostituzione della lastra di chiusura (loculi).
11. Tutti i termini di cui sopra si computano dalla data di emissione della documentazione comprovante l'assegnazione della concessione.
12. Al concessionario non è riconosciuto alcun indennizzo per eventuali opere costruite.
13. Le retrocessioni di sepolture private, previa istanza diretta al Comune di Berbenno di Valtellina, potranno essere accordate con provvedimento motivato del competente Responsabile.
14. In tale istanza dovrà anche essere espresso l'incondizionato consenso affinché il Comune possa disporre immediatamente della tomba per eventuale nuova assegnazione della stessa, nonché la manleva per la Civica Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità.
15. In caso di scadenza della concessione, rinuncia o decadenza della stessa, il concessionario deve consegnare la tomba vuota da tutti i cadaveri o resti, in caso contrario tutte le spese sostenute dal Comune per le operazioni di esumazione o estumulazione e successiva destinazione dei cadaveri non mineralizzati o mineralizzati da ridurre in resti o da inviare a cremazione, sono a carico del concessionario.
16. Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo, si rinvia al tariffario cimiteriale in vigore al momento della presentazione dell'istanza, nonché alle relative norme di attuazione.

ARTICOLO 30
Revoca

1. La revoca della concessione di tombe, effettuata con provvedimento del Responsabile del Servizio Cimiteriale, potrà avvenire quando ciò sia reso necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di natura tecnica o per motivi di pubblico interesse.
2. In questi casi il Comune assegnerà gratuitamente al concessionario nello stesso cimitero o in altro cimitero comunale un'altra tomba equivalente a quella revocata.
3. Le spese per l'eventuale fornitura di feretri o cassette-ossario, il trasporto dei cadaveri, dei resti dalla vecchia alla nuova sepoltura sono a carico del Comune.
4. Il trasporto dei monumenti e delle decorazioni marmoree devono avvenire a cura e spese del concessionario.
5. Pe motivi di interesse pubblico il Comune potrà procedere alla rimozione di sepolture comuni e private dandone preavviso ai familiari se possibile e, in caso contrario, dando una precisa comunicazione al pubblico della rimozione stessa, fissandone contestualmente la data, mediante l'affissione all'albo pretorio del provvedimento relativo per la durata di giorni 30.
6. Nel giorno indicato la traslazione avverrà in assenza del concessionario.

ARTICOLO 31
Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione

b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione

c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura

d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 35 del presente regolamento, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i limiti di tempo fissati

e) quando le opere funerarie e/o la sepoltura privata per l'azione del tempo o per incuria per inosservanza degli obblighi relativi alla sua manutenzione da parte del concessionario od aventi diritto, si deteriorasse o risultasse indecorosa

f) quando vi sia indipendenza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione, nel regolamento locale o nel regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria

g) quando vi sia inadempienza dell'art. 35 – 4° comma – del presente regolamento.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e), f) e g) di cui sopra è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
3. Ai concessionari delle aree decadute non spetta alcun rimborso.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio Cimiteriale.

ARTICOLO 32
Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, se i concessionari decaduti non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, provvederà il Comune, previo avvertimento agli interessati se reperibili, inviando a cremazione gli inconsunti, collocando nell'ossario comune i resti o nel cinerario comune le ceneri.
2. Dopodiché il Responsabile del Servizio disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali, le opere e le aree nella piena disponibilità del Comune per riutilizzarle come previsto dal presente regolamento.
3. Tutte le spese, per le operazioni di esumazione o estumulazione e successiva destinazione dei cadaveri non completamente mineralizzati o mineralizzati da ridurre in resti, come pure le spese di demolizione e/o restauro sono a carico del concessionario decaduto.
4. Le aree e le opere relative potranno essere nuovamente concesse.

ARTICOLO 33
Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero non si provveda al rinnovo o che questo non sia previsto, o con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto diversamente disposto dalle normative nazionali.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture di famiglia e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, provvederà il Comune previo avvertimento agli interessati, inviando a cremazione gli inconsunti, collocando nell'ossario comune i resti o nel cinerario comune le ceneri.
4. Le operazioni sono subordinate al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

ARTICOLO 34
Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture spetta ai concessionari.
2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna per motivi sia di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

ARTICOLO 35
Costruzione dell'opera – Termini

1. Le sepolture a sistema di tumulazione realizzate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento devono avere le dimensioni e le caratteristiche previste dalla normativa regionale. Le sepolture esistenti sono adeguate alle prescrizioni della normativa regionale di natura igienico-sanitaria nei termini e con le modalità previste dalla normativa regionale e dal presente regolamento.
2. Le sepolture private non possono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

ARTICOLO 36
Responsabilità

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere di posa monumento e di eventuali danni recati al Comune o a terzi.

ARTICOLO 37
Mappa sepolture private

1. Presso l'ufficio tecnico comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

TITOLO VI
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 38
Esumazioni ed estumulazioni ordinarie

1. I turni di rotazione ordinari dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno per favorire i processi di scheletrizzazione sono fissati dal Comune ai sensi dell'articolo 9 – comma 8 – lettera b) della Legge Regionale.

2. Nei campi comuni il turno ordinario di inumazione è di 10 anni.
3. Le esumazioni ordinarie sono svolte dal Comune.
3. Le esumazioni ordinarie vengono pianificate dall'Amministrazione e non possono essere richieste dai familiari; delle stesse viene dato avviso con pubbliche affissioni all'albo pretorio e nelle bacheche dei cimiteri 15 giorni prima.
4. Se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, provvederà il Comune previo avvertimento agli interessati se reperibili, inviando a cremazione gli inconsunti, collocando nell'ossario comune i resti o nel cinerario comune le ceneri.
5. E' compito dell'incaricato (es. Ditta) dal Responsabile del servizio cimiteriale stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'esumazione.
6. Se all'atto dell'esumazione il cadavere non risulterà completamente mineralizzato esso dovrà:

a) restare inumato nella stessa fossa per almeno altri 2 anni. In tal caso è possibile aggiungere nella fossa prodotti enzimatici, autorizzati dalla legge per lo scopo, al fine di attivare il processo di decomposizione

b) essere avviato alla cremazione, previa acquisizione dell'assenso del coniuge, o in difetto, del parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile, o nel caso di più parenti dello stesso grado, con addebito delle spese

c) essere traslato in altre sepolture o in campo comune nello spazio riservato a tale scopo, ed idoneo addebitando ai titolari le relative spese, così come stabilito dalle tariffe per i servizi cimiteriali.

7. Le estumulazioni ordinarie sono eseguite allo scadere o alla decadenza della concessione a tempo determinato dagli operatori cimiteriali e/o dalle ditte incaricate secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
8. E' compito dell'incaricato (es. Ditta) dal Responsabile del cimitero stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'estumulazione.
9. Se all'atto dell'estumulazione il cadavere risulterà non completamente decomposto esso sarà inumato in campo comune per altri 2 anni, come da precedente comma 6, o potrà essere tumulato in sepoltura privata su richiesta degli aventi diritto e se rientrante nelle condizioni di cui all'art. 26 del presente regolamento, o essere avviato alla cremazione, previa acquisizione dell'assenso del coniuge, o in difetto, del parente più prossimo, individuato secondo gli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile, o nel caso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi.
10. In qualsiasi caso le operazioni connesse avverranno addebitando ai titolari le relative spese, così come stabilito dalle tariffe per i servizi cimiteriali.
11. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune per la conservazione collettiva, salvo diversa richiesta dei discendenti per la collocazione in sepoltura privata o in celletta ossario (a cura e spese dei discendenti).
12. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti, in celletta ossario o in tomba privata, le ossa devono essere raccolte in apposite cassette.
13. In caso di conflitto di indicazioni da parte dei parenti in merito alla collocazione dei resti, si applicano in ordine di priorità le seguenti regole:

1) collocazione in celletta ossario, se una delle richieste prevede detta collocazione
2) decisione del parente più stretto in grado
3) estrazione a sorte nel caso di richiesta di collocazione in diverse tombe di famiglia.

ARTICOLO 39
Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito del Responsabile del servizio cimiteriale autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Quindici giorni prima della scadenza del periodo di inumazione nei campi dai quali verranno esumati i cadaveri, saranno collocati appositi cartelli per informare gli interessati dell'imminente inizio delle operazioni di esumazione, e all'albo cimiteriale verrà inoltre affisso apposito avviso comprendente l'elenco delle sepolture interessate.

ARTICOLO 40
Esumazioni ed estumulazioni straordinarie

1. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite nei seguenti casi:

- a richiesta dei familiari interessati per trasportare i cadaveri in altra sepoltura o per cremarli, laddove la permanenza nella sepoltura sia inferiore a 3 mesi per le inumazioni in terra o inferiore ad anni 20 per le tumulazioni
- su ordine dell'Autorità Giudiziaria

2. L'esumazione e l'estumulazione straordinaria dei cadaveri può essere eseguita a richiesta dei familiari previa autorizzazione del responsabile del servizio cimiteriale; in ogni caso l'autorizzazione non sarà concessa se il cadavere, di cui si chiede l'esumazione, debba nuovamente essere inumato nello stesso cimitero o in altro cimitero nell'ambito del territorio comunale.
3. La richiesta di esumazione o di estumulazione straordinaria dei familiari dovrà contenere anche precise indicazioni sull'attuale disponibilità, per il richiedente, della sepoltura ove si vuole che il cadavere sia trasportato.
4. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità, in caso affermativo occorre prima di procedere acquisire il nulla osta del responsabile dell'ASL che dichiari non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'ASL o di personale da lui delegato.
6. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ASL dichiari che esse possano essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
7. I feretri contenenti i cadaveri esumati o estumulati da traslare devono risultare a giudizio del Dirigente Sanitario dell'ASL o suo delegato, in buono stato di conservazione in modo che il trasferimento possa farsi senza alcun pregiudizio per la saluta pubblica; in caso contrario, si dovrà provvedere alla loro sostituzione con spese a carico dei richiedenti.
8. Nell'autorizzazione all'esumazione o all'estumulazione rilasciata dovranno essere contenute le seguenti precisazioni:

"L'operazione come sopra autorizzata potrà peraltro essere effettuata solo se, a giudizio del Dirigente Sanitario dell'ASL o suo delegato che dovrà presenziare all'operazione stessa, questa potrà essere compiuta nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e della tutela della salute.

A tale soggetto è demandato inoltre di prescrivere ogni misura da adottare ai fini di quanto sopra.

L'eventuale mancata effettuazione dell'operazione dovrà dal detto soggetto essere congruamente motivata".

9.Tutte le spese che si rendano necessarie per l'esumazione o per l'estumulazione, come sopra autorizzata, sono a carico del richiedente.
10. Le esumazioni straordinarie salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria si possono fare solo nei periodi tra i mesi di ottobre e aprile.
11. Le esumazioni o estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23.12.1865, n. 2701 e s.m.i., trasmettendo al Cancelliere la fattura comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

ARTICOLO 41
Oggetti personali rinvenuti

1. Qualora nel corso di esumazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto devono darne avviso per iscritto al responsabile del servizio cimiteriale al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale conservato tra gli atti dell'ufficio.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni devono essere elencati nel registro delle esumazioni con firma dell'operatore e devono essere consegnati al Responsabile dell'ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
4. Per il personale incaricato nelle esumazioni, costituisce grave mancanza perseguibile penalmente e a livello amministrativo, l'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto, anche se non reclamato.

ARTICOLO 42
Rifiuti cimiteriali

1. Ai rifiuti da attività cimiteriale si applicano le norme del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) e del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003 n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179).

TITOLO VII
IMPRESE E LAVORI PRIVATI ALL'INTERNO DEI CIMITERI

ARTICOLO 43
Accesso al cimitero da parte delle imprese private

1. Per l'esecuzione di opere, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati possono avvalersi dell'opera di privati imprenditori a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda, corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.
3. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del servizio cimiteriale.
4. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili coma da art. 16 del presente regolamento.
5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni del presente Regolamento.

ARTICOLO 44
Recinzione aree – Materiali di scavo

1. Nella posa di monumenti l'impresa deve recintare, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, ai visitatori o al personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio cimiteriale.
3. Ai rifiuti da attività cimiteriale, comprese le terre di scavo, si applicano le norme statali e regionali vigenti tempo per tempo.
4. In ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ARTICOLO 45
Introduzione e deposito materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio cimiteriale.
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
3. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
4. Non è consentito alle imprese il deposito di macchinari e attrezzature varie all'interno del cimitero.

ARTICOLO 46
Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del servizio cimiteriale.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche motivate e previa autorizzazione del Responsabile del servizio cimiteriale, nonché durante cerimonie funebri.

ARTICOLO 47
Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. Dal 25 ottobre al 05 novembre di ogni anno è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere anche solo di lapidi individuali.

ARTICOLO 48
Vigilanza

1. Il Responsabile del servizio cimiteriale e/o suo delegato vigila e controlla la corretta posa dei monumenti che deve essere conforme a quanto rilasciato. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

TITOLO VIII
PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

ARTICOLO 49
Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Oltre alle mansioni specifiche tutto il personale del cimitero vigila sull'operato del pubblico intervenendo in ogni circostanza da cui possa derivare danno alle persone o alle cose e comunque in ogni circostanza incompatibile con il carattere del luogo e il rispetto ad esso dovuto. Al personale cimiteriale incombe anche l'obbligo di intervenire ogni qualvolta si verifichino infrazioni a quanto disposto in materia cimiteriale dalla legge, dal presente regolamento, dai provvedimenti della Civica Amministrazione nonché dagli ordini e dalle disposizioni speciali che di volta in volta possono essere date dal Responsabile del servizio cimiteriale.
3. Il personale dei cimiteri è tenuto:

- a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico
- a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo
- a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

4. Al personale suddetto è vietato:

- eseguire all'interno dei cimiteri attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso
- ricevere compensi sotto qualsiasi forma da parte del pubblico o di ditte
- segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività a scopo di luco, comunque inerenti all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento
- esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento
- trattenere per se e o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri

5. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce infrazione disciplinare.

ARTICOLO 50
Incidenti all'interno dei cimiteri

1. Nel caso di incidenti comunque occorsi a chicchessia nell'ambito dei cimiteri da cui siano derivati o possano derivare lesioni personali, i dipendenti del cimitero, dopo aver provveduto alla richiesta di intervento dell'ambulanza di pronto soccorso, debbono procedere alla stesura di un circostanziato rapporto, richiedendo ove del caso anche l'intervento della Polizia Locale.
2. L'intervento della Polizia Locale deve essere sempre richiesto se trattasi di lesioni derivate da incidente stradale.
3. I rapporti di cui sopra, da redigersi in duplice copia sugli appositi moduli, devono contenere le indicazioni seguenti:

1) tempo e luogo dell'incidente
2) generalità delle persone coinvolte nell'incidente
3) generalità dei testimoni

4) descrizione per quanto possibile circostanziata del fatto
5) indicazione dei danni subiti
6) contestazioni fatte verbalmente

4. Al rapporto dovranno essere allegati i processi verbali delle dichiarazioni rese dall'infortunato e dai testi, debitamente sottoscritte dagli interessati; nonché appena possibile il referto del Pronto Soccorso.
5. Qualora il danneggiato rifiuti l'attivazione dell'autoambulanza dovrà esserne fatta espressa menzione sottoscritta dall'infortunato.
6. L'Amministrazione non riconoscerà in alcun caso danni che non siano stati fatti constatare dagli interessati immediatamente e comunque prima di lasciare l'ambito del cimitero.

ARTICOLO 51
Responsabile del cimitero – compiti

1. Al cimitero ed ai servizi funebri è preposto un Responsabile del servizio cimiteriale supportato dal Responsabile del procedimento inseriti nella struttura gestionale-amministrativa del Comune. Il Responsabile attende a tutta l'attività esecutiva ed amministrativa del cimitero e dei servizi funebri, in conformità alle norme contenute nel presente regolamento, alle norme nazionali, alle istruzioni o circolari specifiche.
2. Sono in particolare compiti del Responsabile: gli adempimenti ad esso ascritti dalla legge, la tenuta dei registri cimiteriali, la vigilanza sul personale, l'organizzazione e vigilanza sulle operazioni di seppellimento, sulle esumazioni e sulle estumulazioni, sulle cremazioni, sull'impiego delle aree e sulle concessioni di sepolture private, nonché tutte le attività connesse al mantenimento, decoro e pulizia delle aree cimiteriali non in concessione a privati.

ARTICOLO 52
Personale operativo

1. Il personale operativo addetto ai cimiteri svolge i servizi interni del cimitero e principalmente:
a) attività di seppellitori che comporta:
- delineazione, scavo e riempimento delle fosse
- inumazione, esumazione, tumulazione ed estumulazione dei cadaveri e dei resti (a supporto della ditta incaricata)
- verifica della piastrina metallica apposta sui feretri per il riconoscimento dei cadaveri
- pulizia dei locali, dei magazzini, bagni, vialetti, delle cripte e loro custodia

Ogni feretro dovrà essere calato nella fossa o sistemato nei loculi con le dovute precauzioni e col massimo rispetto. Nel riempimento delle fosse dovranno effettuarsi tutti quei cambiamenti o miscugli di terra giudicati opportuni.
Nelle operazioni di esumazione i seppellitori devono sempre scrupolosamente evitare ogni dispersione di ossa.
b) Attività di necroforo
2. Il necroforo incaricato deve curare e vigilare l'operato dei seppellitori delle imprese funebri.
3. Il necroforo presenzia all'arrivo dei feretri nei Cimiteri provvedendo a tutti i servizi occorrenti per la loro provvisoria o definitiva sistemazione presenziando alle operazioni di tumulazione nonché a quelle di esumazione straordinaria e di estumulazione.

TITOLO IX
SEPOLTURA DI CITTADINI ILLUSTRI

ARTICOLO 53
Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. Il Consiglio Comunale potrà assegnare, nei reparti del Cimitero destinati alle sepolture private, una tomba gratuita a tempo determinato, di durata da stabilirsi con il medesimo dispositivo di assegnazione, o una lapide commemorativa gratuita ai cittadini che avranno meritato la considerazione o la riconoscenza pubblica per aver illustrato l'arte o la scienza o per aver reso eminenti servizi alla Patria o che la morte sia sopraggiunta in circostanze tali da destare il sentimento di pietà o di ammirazione dell'intera cittadinanza.
2. Questa assegnazione e l'apposizione delle lapidi di cui sopra non potranno essere deliberate prima che sia trascorso un anno dalla morte.

TITOLO X
NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 54
Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, fatta eccezione per la durata delle concessioni: rimangono in vigore quelle previste nei relativi contratti fino allo scadere degli stessi.

ARTICOLO 55
Situazioni non previste nel presente regolamento e sanzioni finali

1. Per quanto riguarda quanto non previsto dal presente regolamento e non contenuto nella normativa nazionale si procederà con specifico provvedimento dell'organo comunale competente.
2. Per i comportamenti qualificati espressamente come violazioni del presente regolamento laddove non previsto diversamente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento demanda alla normativa nazionale e regionale vigente che di seguito si elenca:

- R.D. 27.07.1934, n. 1265 – Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie
- Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 stralcio art. 7-bis
- D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (approvazione Regolamento di Polizia mortuaria)
- Legge 30.03.2001 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri)
- D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179)
- Legge Regionale 18.11.2003
- Regolamento Regionale 9.11.2004 n. 6
- Regolamento Regionale 6.02.2007 n. 1
- L.R. 30.12.2009, n. 33 (Testo Unico delle L.R. in materia di sanità – Capo III)

ARTICOLO 56
Tariffe

1. Le tariffe relative alle concessioni di cui al presente regolamento vengono aggiornate con provvedimento della Giunta Comunale.